

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Disapplicazione Cfc: ciò che rileva è il carico fiscale complessivo

di Marco Bargagli

Come noto, la normativa **prevista in materia di imprese estere controllate**, conosciuta tra gli addetti ai lavori come **“Cfc legislation”** prevede, al **ricorrere di determinate condizioni**, la tassazione per trasparenza in capo ai **soggetti controllanti residenti in Italia** dei **redditi prodotti all'estero** dalle **imprese del Gruppo** multinazionale.

In merito giova ricordare che, per effetto delle **modifiche** recentemente introdotte dal **D.Lgs. 142/2018**, dal 2019 la **disciplina prevista in materia di imprese estere controllate** si applica sulla base di una **duplice condizione pregiudiziale di accesso** (ex [articolo 167, comma 4, Tuir](#)), che riguarda i **soggetti controllati esteri** quando gli stessi:

- sono assoggettati a **tassazione effettiva** inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;
- **oltre un terzo dei proventi** realizzati oltre frontiera rientra **in una o più delle seguenti categorie:**

- 1) **interessi** o qualsiasi altro reddito generato da **attivi finanziari**;
- 2) **canoni** o qualsiasi altro reddito **generato da proprietà intellettuale?**
- 3) **dividendi** e redditi derivanti dalla **cessione di partecipazioni**;
- 4) redditi da **leasing finanziario**;
- 5) redditi da **attività assicurativa, bancaria** e altre **attività finanziarie?**
- 6) proventi derivanti da operazioni di **compravendita di beni** con **valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
- 7) **proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, **controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati** dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Ciò detto, il legislatore ha previsto la possibilità di **disapplicare la tassazione per trasparenza Cfc** sulla base della **rilevanza di specifiche esimenti** che, nel corso degli anni, hanno subìto **importanti modifiche**.

In particolare:

- a partire **dal 2019 l'imposizione dei redditi esteri non si applica** qualora il soggetto residente in Italia **dimostrò** agli organi dell'Amministrazione finanziaria, nel corso della verifica fiscale o altra attività amministrativa di controllo, **che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva**, mediante **l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali**;
- **sino al 31.12.2018**, le regole Cfc “paradisiache” **non si applicavano** qualora il soggetto controllante residente in Italia avesse dimostrato, **alternativamente**, che: la società o altro ente non residente **svolgeva un'effettiva attività industriale o commerciale**, come sua **principale attività**, nel **mercato dello Stato o territorio di insediamento**; dalle partecipazioni non conseguiva **l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato**.

Di contro, le disposizioni **in tema di Cfc white list** (ex [articolo 167, comma 8-bis, Tuir](#)), in vigore sino al **31.12.2018**, non si applicavano qualora il soggetto residente avesse dimostrato che l'insediamento all'estero non rappresentava una **costruzione artificiosa** volta a **conseguire un indebito vantaggio fiscale**.

Proprio con riferimento alla **rilevanza delle esimenti previste dalla normativa di riferimento** sopra illustrata l'Agenzia delle entrate, con la [risposta all'istanza di interpello n. 254 del 17.07.2019](#) ha fornito, in chiave interpretativa, **interessanti chiarimenti**.

Il caso prospettato riguardava una **persona fisica**, proprietaria di una **società partecipata estera**, che aveva richiesto la **disapplicazione della normativa Cfc** con l'intento di dimostrare:

- la **congruità del carico fiscale** scontato nello Stato estero **rispetto alla tassazione domestica italiana**;
- la **sistematica distribuzione**, verso l'Italia, **dell'utile della partecipata estera**.

In merito, l'Agenzia delle entrate ha precisato che **l'esimente** prevista dall'**articolo 167, comma 5, lett. b), Tuir**, nella versione in **vigore sino al 31.12.2018**, può essere soddisfatta anche **dimostrando che l'investimento** non ha dato origine a un **significativo risparmio d'imposta**, valorizzando a tal fine il **carico fiscale complessivamente gravante sui redditi della Cfc**.

Infatti, ai fini del **calcolo del tax rate effettivo**, occorre considerare il **livello impositivo complessivo subito dal reddito della società estera partecipata**, a prescindere dal luogo in cui il **reddito si considera prodotto e dallo Stato (o dagli Stati) in cui avviene detta tassazione**, nonché tenendo conto del **prelievo subito dai diversi soggetti del gruppo societario**,

includendo anche **l'imposizione sui dividendi distribuiti ai soci non residenti** (cfr. Agenzia delle entrate, [circolare 51/E/2010](#), par. 4).

In buona sostanza, nel caso considerato, il contribuente ha fornito idonea **dimostrazione della congruità del carico fiscale scontato nello Stato Estero rispetto alla tassazione domestica italiana**, sia con riferimento al periodo d'imposta 2016, che con riguardo al **periodo d'imposta 2017**.

In definitiva, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che **l'effetto di localizzare i redditi in paesi a fiscalità privilegiata** è da **escludere**, sulla base dei **seguenti elementi**:

- calcolo della **congruità del livello di tassazione rispetto a quello domestico** subita dalla partecipata Alfa (ex [articolo 167, comma 5, lett. b, Tuir](#));
- **bilanci della partecipata estera** relativi agli esercizi dal 2013 al 2017;
- **revisioni contabili** relative agli esercizi 2016-17;
- **copia delle dichiarazioni fiscali** relative alle imposte denominate **Iracis** (“*Impuesto a la renta actividades comerciales, industriales y de servicios*”) e **Iragro** (“*Impuesto a la renta de las actividades agropecuarias*”), per gli stessi esercizi;
- **versamenti** relativi all'imposta Iragro per il 2016-17;
- **versamenti in acconto** riferiti all'imposta Iracis per il 2016-17;
- **dichiarazioni relative all'addizionale Iracis** per le distribuzioni di dividendi dal 2012;
- **versamenti dell'addizionale dovuta** sull'utile prodotto nello **Stato Estero** dalla **controllata estera**;
- **versamenti delle ritenute in uscita** scontate dai soci in sede di **distribuzione dei dividendi**;
- **delibere di distribuzione dei dividendi** adottate dalla partecipata Alfa per gli esercizi in esame.

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >